Regolamento dei Fondatori –Promotori e dei Fondatori della Fondazione MAXXI

Art.1 –Fondatori – Promotori e Fondatori

1.1 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello Statuto la Fondazione MAXXI è costituita da Fondatori – Promotori e Fondatori.

1.2 E' Fondatore-Promotore il Ministero per i beni e le attività culturali. Possono ottenere la qualifica di Fondatori- Promotori gli Enti Territoriali, nel cui ambito ha sede la Fondazione, che mediante adesione alla Fondazione e sottoscrizione del relativo atto costitutivo e statuto contribuiscono stabilmente al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione in misura non inferiore alla soglie stabilite al successivo art.2.

1.3 Possono ottenere la qualifica di Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nonché gli enti che contribuiscono stabilmente al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione mediante contributi economici pluriennali in misura non inferiore alle soglie stabilite al successivo art.3.

Art. 2 – Criteri, importi e modalità di adesione dei Fondatori - Promotori

2.1 Gli Enti Territoriali, nel cui ambito ha sede la Fondazione, che contribuiscono stabilmente al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione della Fondazione ottengono la qualifica di Fondatori-Promotori previa domanda e relativa deliberazione di ammissione del Consiglio di Amministrazione.

2.2 L'importo minimo di contribuzione annuo è di € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00).

Per il primo anno una frazione di tale importo pari a € 200.000,00 (duecentomila/00) verrà destinata al Fondo di Dotazione. Per le successive annualità l'intero contributo sarà destinato al Fondo di Gestione.

2.3 La qualifica di Fondatore - Promotore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

2.4 I Fondatori-Promotori, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b) dello Statuto, hanno la facoltà di designare ciascuno un componente del Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

2.5 I Consiglieri così nominati, in possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, durano in carica cinque anni fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'adempimento assunto da parte del Fondatore-Promotore che lo ha designato, e possono essere riconfermati per una sola volta.

Art. 3 – Criteri, importi e modalità di adesione dei Fondatori

3.1 Le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nonché gli enti, che contribuiscono stabilmente al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione della Fondazione, ottengono la qualifica di Fondatori previo consenso dei Fondatori-Promotori, da rendersi entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della relativa domanda, e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

3.2 L'importo minimo di contribuzione annuo al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione è di € 600.000,00 (seicentomila/00).

Parte di tale contributo, per una quota non superiore al 50 % del valore totale annuo, potrà essere conferito alla Fondazione in beni e servizi. Per il primo anno una frazione dell' importo totale annuo pari a €300.000,00 (trecentomila/00) verrà destinata al Fondo di Dotazione. Per le successive annualità l'intero contributo sarà destinato al Fondo di Gestione.

3.3 I Fondatori, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c) dello Statuto, hanno la facoltà di designare un componente del Consiglio di Amministrazione, che viene nominato, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

3.4 Il Consigliere viene designato dai Fondatori a maggioranza assoluta dei punti voto, determinata con il metodo del voto ponderato, e viene scelto tra i Fondatori stessi o tra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza. Ogni Fondatore ha diritto ad un voto, il cui valore ponderato è stabilito in proporzione alla contribuzione complessiva storicizzata ed effettiva alla Fondazione e precisamente: a ciascun Fondatore è attribuito un punto voto; viene attribuito un punto voto aggiuntivo pari a 0,5 per ogni € 500.000,00 (cinquecentomila/00) di quota contributiva ulteriore rispetto all'importo minimo di cui al precedente comma 3.2.

3.5 Il Consigliere così nominato dura in carica sino all'ingresso di un nuovo Fondatore, così come stabilito al successivo comma 3.7, e comunque per un massimo di cinque anni fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato per una sola volta.

3.6 In caso di ingresso di un nuovo Fondatore, il Consigliere rappresentativo dei Fondatori decade al termine dell'anno finanziario in corso onde consentire la nomina di un nuovo Consigliere da parte dei Fondatori.

3.7 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la decadenza del Consigliere designato dai Fondatori quando ne faccia richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti ponderati dei Fondatori entro i tre mesi successivi all'ingresso di un nuovo Fondatore. La deliberazione che dispone la decadenza fissa il termine entro il quale i Fondatori dovranno procedere alla nomina del nuovo Consigliere nelle modalità indicate al precedente comma 3.4.

ART. 4 - Destinazione dei contributi

4.1 I contributi in denaro alla Fondazione sono versati dai Fondatori-Promotori e dai Fondatori a fondo perduto e confluiscono nel Fondo di dotazione e nel Fondo di gestione per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

4.2 I contributi in denaro devono essere conferiti alla Fondazione nei 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione della deliberazione di nomina. Con il conferimento del contributo si conclude il procedimento per l'assunzione dello status di Fondatore-Promotore o di Fondatore.

4.3 Le prerogative statutarie e quelle previste dal presente regolamento per i Fondatori-Promotori e Fondatori decorrono dalla conclusione del procedimento di assunzione dello status di Fondatore-Promotore o di Fondatore.

4.4 Con specifici memorandum le Parti potranno condividere che una frazione del contributo destinato al Fondo di Gestione, in alcun modo non superiore al 50 % della quota complessiva annuale, potrà essere destinata alla realizzazione di specifici progetti, previsti nella programmazione annuale della Fondazione.

Art. 5 – Recesso ed esclusione

5.1 I Fondatori- Promotori e i Fondatori, secondo quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto della Fondazione, possono in ogni momento recedere dalla partecipazione alla Fondazione, dandone comunicazione scritta al Presidente della stessa a mezzo di raccomandata a.r., fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte, così come definite nel presente Regolamento.

5.2 Il Consiglio di Amministrazione, con delibera dispone ai sensi dell'art. 8. Comma 1, dello Statuto l'esclusione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri statutari ed in particolare in caso di:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare i conferimenti e le contribuzioni nei termini previsti dal presente Regolamento;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborare lealmente con le altre componenti della Fondazione per il perseguimento dei fini della stessa;

- condotta incompatibile con il dovere di prestazioni non patrimoniali.

5.3 Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche l'esclusione è disposta anche per i seguenti motivi:

a) trasformazione, fusione e scissione;
b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
c) apertura di procedure di liquidazione o di procedure concorsuali di qualunque natura.

5.4 Il provvedimento di esclusione di cui al precedente comma 5.2 è comunicato dal Presidente a mezzo di raccomandata a/r.

5.5 Il recesso o l'esclusione non conferisce alcun diritto alla restituzione del contributo versato, restando in ogni caso fermo l'adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 6 – Clausola di rinvio

6.1 Per quanto non espresso dal presente Regolamento, si rimanda allo Statuto ed all'Atto costitutivo della Fondazione MAXXI.

Art.7 – Modifiche o integrazioni al Regolamento

7.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà in ogni momento modificare o integrare il presente regolamento, dandone tempestiva comunicazione.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giovanna Melandri

Roma, 01 ottobre 2015